

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 468

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato DORI

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di prevenzione dei processi di correlazione tra gli abusi sugli animali e la violenza contro le persone

Presentata il 25 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! – La presente proposta di legge ha lo scopo di intervenire a livello normativo su quel fenomeno che in ampia letteratura scientifica anche internazionale è definito « *link* », cioè la « stretta correlazione esistente tra maltrattamento e/o uccisione di animali, violenza interpersonale e ogni altra condotta deviante, antisociale e/o criminale » (si veda il saggio di Francesca Sorcinelli, « Link, I volume – Crudeltà su animali e pericolosità sociale », Gruppo Editoriale Viator, Milano, 2012).

Porre l’accento sul *link* fra gli abusi sugli animali e la violenza perpetrata sull’essere umano significa disporre di un approccio privilegiato in termini di efficienza ed efficacia nel prevenire, trattare e contrastare entrambe queste forme di violenza.

Il maltrattamento e l’uccisione di animali sono scientificamente ritenuti specifici indicatori di pericolosità sociale, ossia fe-

nomeni predittivi di contemporanee e/o successive altre condotte devianti, antisociali e/o criminali. Questa è una definizione derivante dalla medesima letteratura scientifica, che evidenzia come, ad esempio, il bullismo sia in termini statisticamente rilevanti l’*escalation* di un primo comportamento di maltrattamento e/o uccisione di animali.

Quando si parla di letteratura scientifica su questo *link* si fa riferimento alla copiosa letteratura internazionale sviluppata nelle discipline di riferimento (psicologia, psichiatria, criminologia, vittimologia, giurisprudenza e veterinaria) e alla prima letteratura scientifica italiana sviluppata in zooantropologia della devianza. In merito è significativo il contributo approntato in materia dalla pubblicazione del « Report 2016. Profilo zooantropologico comportamentale e/o criminale del maltrattatore e/o uccisore di animali. Manuale di

classificazione del crimine su animali » (Francesca Sorcinelli, Rossano Tozzi, LINK-ITALIA (APS) e Nucleo investigativo per i reati in danno degli animali – Corpo forestale dello Stato, 2016), relativo ad uno studio condotto dall'associazione LINK-ITALIA e dal Corpo forestale dello Stato, in collaborazione con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, su un campione di 682 detenuti e su un campione più allargato di 1.087 « casi *link* », intendendo con tale espressione i casi in cui: « il maltrattatore ha compiuto in passato o compie contemporaneamente anche altri atti devianti, antisociali e/o criminali; il maltrattamento di animali è parte integrante di un altro crimine o atto deviante come omicidio, stupro, *stalking*, atti persecutori, violenza domestica, pedofilia, atti intimidatori di stampo malavitoso, crimini settari, crimini predatori, bullismo, spaccio di droga ecc.; il maltrattamento di animali è contemplato nelle parafilie classificate nel DSM IV (A.P.A.) e ICD-10 (O.M.S.) zoofilia erotica (zooerastia) e bestialismo; il maltrattatore è un minorenni coinvolto o meno in altre forme di devianza o condotta criminale; il maltrattamento di animali è avvenuto al cospetto di un minorenni » (Francesca Sorcinelli, Link, I volume, citato).

Si tratta di una raccolta dati condotta con lo stile « retrospettivo », cioè chiedendo ai detenuti se nell'infanzia (0-10), preadolescenza (11-13) e adolescenza (14-17) avessero maltrattato e/o ucciso animali e/o se fossero stati esposti a violenze su animali assistendovi o commettendone.

I risultati di tale studio sono estremamente significativi: il 73 per cento dichiara di aver assistito a maltrattamenti e/o uccisioni di animali da minorenni, avvenuti soprattutto nella cerchia familiare (parenti, amici di famiglia, vicini di casa); il 61 per cento ha direttamente maltrattato e/o ucciso animali da minorenni; l'89 per cento ha assistito oppure ha partecipato direttamente a maltrattamenti o uccisioni di animali da minorenni. I cani e i gatti sono gli animali più coinvolti da maltrattamenti o uccisioni (43 per cento). Il 14 per cento

dichiara di aver iniziato a incrudelire su animali all'età di quattro o cinque anni.

A fronte di questi dati inequivocabili va invece riscontrato che raramente, o quasi mai, un minorenni viene preso in carico dai servizi minorili per delitti commessi nei confronti di animali.

Ciò risulta in modo evidente dall'analisi statistica elaborata dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, con dati riferiti all'anno 2022 fino al 15 maggio. L'analisi fornisce un quadro completo dei minorenni e dei giovani adulti (fino ai venticinque anni d'età) presenti nei servizi minorili residenziali o in carico ai servizi sociali per i minorenni. In particolare la tabella 10 riporta il numero di minorenni entrati nei centri di prima accoglienza nei primi mesi del 2022 per tipologia di reato: rispetto al numero totale dei delitti (420), la tipologia di delitti che ha minore frequenza è proprio quella relativa a « danni a cose, animali, terreni ». Solo 3 casi su un totale di 420 sono riconducibili a quella tipologia di reati, corrispondente allo 0,7 per cento. Considerati invece i risultati del citato Report del 2016, che dimostrano che chi entra nel circuito penale ha agito con violenza nei confronti di animali in un numero elevatissimo di casi, risulta evidente la discrasia. A fronte di numerosi casi di violenza su animali commessi da minorenni riportati dalla cronaca, non corrispondono altrettante denunce, in alcuni casi anche a causa di un *deficit* culturale che porta a sottovalutare quei gravi atti o, peggio ancora, a tacciarli come « ragazzate ».

Il presupposto per cui il maltrattamento e/o l'uccisione di animali siano condotte da prevenire, perseguire, trattare e condannare di per sé impone di rivolgere l'attenzione ai profili dei maltrattatori e alle implicazioni sociali delle loro condotte, che devono essere interpretate quali:

1) sintomo di una situazione esistenziale patogena – in particolare se si tratta di minorenni il riferimento è a una situazione esistenziale familiare o ambientale caratterizzata da incuria, discuria, ipercura, abusi psicologici, fisici;

2) fenomeno predittivo di contemporanee e/o successive altre condotte devianti, antisociali o criminali la cui *escalation* dal maltrattamento degli animali comporta: vandalismo e piromania; aggressioni fisiche e/o psicologiche alle persone; furti caratterizzati dalla presenza di una vittima, come borseggio, estorsione, rapina a mano armata; rapimento, violenza sessuale, aggressione (con particolare riguardo al fenomeno degli *spree killer*), omicidio (con particolare riguardo al fenomeno dei *serial killer*);

3) parte integrante di altri crimini quali: *stalking*; violenza domestica su donne, minorenni, anziani; intimidazioni di stampo malavitoso; crimini settari; zoocriminalità minorile eccetera.

Nello specifico la violenza sugli animali in ambito domestico, oltre a costituire uno specifico indicatore di pericolosità per l'incolumità fisica di donne e minorenni, è uno strumento di violenza psicologica ed intimidazione molto efficace, in quanto le donne non se ne vanno di casa per non lasciare l'animale in balia del partner abusante. Del resto anche qualora la violenza sugli animali fosse esclusivamente minacciata, se la donna lasciasse l'abitazione, scatterebbe uno *stalking* ai danni di quest'ultima tramite violenze perpetrate ai danni dell'animale. Quando vi sono violenze familiari, quindi, l'incolumità degli animali è a grave rischio.

Dal citato *Report* 2016 emerge in particolare che, tendenzialmente, il comportamento violento sugli animali non regredisce spontaneamente: « Il maltrattamento di animali condotto a qualsiasi età non regredisce spontaneamente tendendo a variare nel tempo tramite una *escalation*. Quest'ultima può implicare una sempre maggiore esperizzazione sugli animali parallelamente allo sviluppo di altre tipologie di comportamenti antisociali e/o criminali. In particolare il maltrattamento di animali agito nella minore età è un comportamento che non regredisce spontaneamente con la maturità ».

Relativamente al soggetto violento il *focus* non è l'atto in sé, ma la combinazione di quell'atto con la qualità della risposta

ambientale: « Se la qualità della risposta ambientale (agenzie educative, istituzioni giudiziarie, società civile) è competente quindi in grado di interpretare nel giusto modo la gravità del maltrattamento e/o uccisione di animali come specifico indicatore di pericolosità sociale, il comportamento violento potrà essere inibito al punto tale da regredire, scomparire o comunque essere efficacemente contenuto. Se la qualità della risposta ambientale non è competente, quindi non in grado di interpretare nel giusto modo la gravità del maltrattamento e/o uccisione di animali come abominio morale di per sé, sintomo di una situazione esistenziale patogena e specifico indicatore di pericolosità sociale (banalizzando, sottovalutando, negando, rimuovendo, giustificando, normalizzando), il comportamento violento riceverà un rinforzo andando in *escalation* » (Francesca Sorcinelli, « Zooantropologia della devianza. Introduzione alle linee guida in materia di determinazione della pena, sospensione condizionale della pena, messa alla prova, nei procedimenti penali per maltrattamento e/o uccisione di animali e/o altre ipotesi di reato contro gli animali », documento presentato il 18 luglio 2018 all'intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, presso il Senato della Repubblica).

La letteratura scientifica italiana, sopracitata, evidenzia inoltre che il passaggio da una vittima animale a una umana non presuppone necessariamente una *escalation*, in cui si parte da un « esiguo » abuso su un animale, aumentando via via il numero di animali e l'efferatezza dell'atto e solo in seguito si giunge a un abuso su una persona, ma può procedere anche attraverso un « salto di livello », in cui da un singolo abuso su un animale si passa direttamente ad un grave abuso sulla persona. Pertanto anche i singoli episodi di maltrattamento e/o uccisione di animali, anche piccoli come lucertole, pulcini e insetti, possono portare direttamente a gravi abusi su vittime umane, e ciò impone di considerare senza sottovalutazione anche il singolo episodio.

Perciò, per il principio di prudenza, si evidenzia che: « Le persone che commet-

tono un singolo atto di violenza su animali sono più portate a commettere altri reati rispetto a coloro che non hanno abusato di animali. Come segnale di un potenziale comportamento antisociale atti isolati di crudeltà nei confronti degli animali non devono essere ignorati da giudici, psichiatri, assistenti sociali, veterinari, poliziotti e tutti coloro che incappano in abusi su animali durante il proprio lavoro » (Arnold Alrluke, « Brute Force: Animal Police and the Challenge of Cruelty », West Lafayette, Indiana: Purdue University Press, 2004).

In merito al principio di precauzione, in assenza di una definizione univoca, la comunicazione della Commissione europea COM(2000) 1 del 2 febbraio 2000 chiarisce che il principio « comprende quelle specifiche circostanze in cui le prove scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni, ricavate da una preliminare valutazione scientifica obiettiva, che esistono ragionevoli motivi di temere che gli effetti potenzialmente pericolosi sull'ambiente e sulla salute umana, animale o vegetale possono essere incompatibili con il livello di protezione prescelto ».

Trattare le condotte ai danni degli animali implica trattare i soggetti che pongono in essere tali condotte e, nel caso dei minorenni, implica trattare anche coloro i quali inducono bambini e adolescenti a perpetrare tali comportamenti.

In termini fenomenologici, oltre che statistici, negli Stati Uniti l'espressione estrema del maltrattamento e/o uccisione di animali, quale specifico ed efficiente indicatore di pericolosità sociale, è costituita dal fenomeno degli *spree killer* e dei *serial killer*, che hanno tutti un passato di crudeltà su animali nell'infanzia e adolescenza.

In Italia la manifestazione estrema del *link* è costituita da un fenomeno imponente, per gravità e diffusione, che nei « Rapporti Zoomafia » della Lega anti vivisezione (LAV) viene denominato « zoocriminalità minorile », ossia il reclutamento e addestramento dei minorenni tramite un serrato tirocinio di crudeltà su animali.

La criminalità organizzata tende a sfruttare il *link* utilizzandolo con precisione

scientifica per raggiungere i propri scopi. Ecco che, ad esempio, fa sì che un ragazzo si affezioni ad un animale e, nel momento del massimo affetto, lo costringe ad uccidere o ad assistere alla sua uccisione. Non è un caso inoltre che coinvolga i minorenni in tutte le fasi del combattimento fra cani.

Affermare la pericolosità sociale delle condotte ai danni degli animali non significa aderire ad una specifica scuola di pensiero, poiché essa ha già ottenuto, oltre che i massimi riconoscimenti scientifici, anche i massimi riconoscimenti istituzionali a livello internazionale da parte, ad esempio, dell'FBI, di Scotland Yard, dell'Associazione psichiatrica americana, che nel 1987 ha inserito nel DSM il maltrattamento di animali fra i sintomi del disturbo della condotta, e dell'Organizzazione mondiale della sanità, che nel 1996 ha inserito il maltrattamento di animali fra i sintomi del disturbo della condotta nell'ICD-10.

Nel « *Global Status Report on Violence Prevention 2014* », pubblicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, emerge come le condotte antisociali causino più di 1,3 milioni di decessi ogni anno e un numero ancora superiore di feriti.

Su tali basi, scientifiche e statistiche, vi è un'unanimità di vedute sul fatto che il disturbo della condotta, se diagnosticato in età minorile, costituisce l'anticamera di una tendenza alla criminalità in età adulta e il presupposto per la diagnosi del disturbo antisociale di personalità.

La finalità di un intervento legislativo sul fenomeno del *link* è quella di incidere sui modelli culturali, sui valori di riferimento, sugli stili di vita, per stimolare un concreto cambiamento della società: « D'altronde ogni transizione epocale si caratterizza per un progressivo venir meno dei valori tradizionali o degli stili di vita alle nuove esigenze emergenti. Quando ciò accade, le risposte comuni non riescono più ad affrontare il cuore dei problemi, la stessa cultura subisce una battuta d'arresto, si ha la sensazione che l'intero sistema

sia entrato in corto circuito. È in questa sensazione di inadeguatezza che permea gli odierni incessanti gridi d'allarme rispetto alla lotta alla criminalità e alla prevenzione di condotte violente, che si individua ciò che nel pensiero scientifico viene considerata "priorità" in un concreto processo di soluzione. Questa priorità consiste nell'assunzione da parte della cultura italiana, di un nuovo paradigma e filtro di interpretazione della violenza e del crimine. Il nuovo paradigma in oggetto, frutto di sessant'anni di ricerche in ambito psicosociale, psichiatrico e criminologico anglosassone e nel recente ambito zooantropologico nazionale, verte sulla necessità di considerare ogni forma particolare di violenza, riconducibile in genere a uno stesso tipo di rapporto maladattivo e nevrotico con la realtà. Una violenza del più forte sul più debole, in cui la violenza particolare su animali e sulla natura in genere, non deve essere considerata come un fenomeno isolato bensì anello integrante, predittivo e patogeno di un intero ciclo di violenza che proprio in quanto tale deve essere prevenuto, contrastato e trattato» (Francesca Sorcinelli, Rossano Tozzi, *Report* 2016, citato).

La presente proposta di legge si compone di nove articoli.

L'articolo 1 introduce modifiche agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* del codice penale, prevedendo un aumento di pena, da un terzo alla metà, se il fatto è commesso in presenza di persona minore di anni diciotto. Si introduce un'aggravante specifica all'interno del dettato normativo di ciascuna delle predette fattispecie. I minorenni sono maggiormente esposti a pressioni e abusi, per la maggiore difficoltà di porre in essere reazioni efficaci e idonee a contrastarli.

L'articolo 2 aggiunge una circostanza aggravante comune nel novero di quelle di cui all'articolo 61 del codice penale per i reati commessi contro gli animali. A fronte di un'azione commissiva od omissiva lesiva dell'integrità e della vita dell'animale e commessa per crudeltà, il giudice avrà modo di adeguare la pena al reale disvalore della condotta tenuta dal colpevole. La pena po-

trà essere più severa e marcata, a seconda delle circostanze riconosciute dal giudice, che avrà così modo di applicare un'aggravante sulla base dell'ampliamento dello specifico elenco contenuto nell'articolo 61 del codice penale.

L'articolo 3 integra le previsioni dell'articolo 133 del codice penale in merito ai criteri di valutazione di cui si avvale il giudice per effettuare la determinazione della pena. L'obiettivo è quello di porre un *focus* specifico anche sui reati sugli animali, in modo da realizzare un'efficace presa d'atto rispetto alla pericolosità sociale che tali atti violenti rivelano.

L'articolo 4 interviene sull'istituto della sospensione condizionale della pena. Il testo prevede una modifica all'articolo 165 del codice penale estendendo la portata applicativa della norma ai reati di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies*. Pertanto, in caso di condanna per tali delitti, la sospensione condizionale della pena «è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati», nei limiti e con le modalità stabiliti dal giudice.

L'articolo 5 interviene sull'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori, prevedendo l'adozione delle misure di reinserimento, riabilitative e di sostegno previste da tale norma anche con riferimento ai reati di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* del codice penale.

L'articolo 6 risponde all'esigenza di consentire e regolamentare lo svolgimento di attività educative e riabilitative presso associazioni di volontariato. Al verificarsi delle fattispecie di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinquies* del codice penale, si prevede che i percorsi di recupero da svolgere presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero ai sensi dell'articolo 165, quinto comma, del codice penale e

dell'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dagli articoli 4 e 5 della presente proposta di legge, escludano la possibilità di contatto diretto tra il soggetto condannato e gli animali fino al termine del percorso di recupero, salvo che si tratti di percorsi di terapia assistita con animali sotto la guida e il controllo di professionisti di zooantropologia assistenziale.

L'articolo 7 modifica l'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevedendo l'estensione dell'ambito applicativo delle misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria anche ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinqües* del codice penale.

L'articolo 8 modifica l'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti amministrativi del tribunale per i minorenni. Le misure previste da tale articolo soddisfano una funzione puramente educativa, ossia cercano di evitare, anzi, di prevenire la commissione di un reato da parte di un soggetto minorenne.

La nuova formulazione dell'articolo 25 rende le misure amministrative concretamente applicabili nei confronti di minori di quattordici anni che dimostrano manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere e che tengono condotte aggressive non solo nei confronti di persone, ma anche di animali.

L'articolo 9 prevede l'attivazione, a cura dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e dell'istruzione, di specifici percorsi di formazione, destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, agli organi giudiziari e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, su specifici temi relativi alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinqües* del codice penale.

L'obiettivo ambizioso di questa proposta di legge è, dunque, quello di rappresentare la prima proposta di legge totalmente dedicata al *link*, con l'obiettivo di fornire strumenti e competenze idonei a far emergere la correlazione fra crudeltà su animali, violenza interpersonale e ogni altra condotta deviante, antisociale e/o criminale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale, in materia di delitti contro gli animali)

1. All'articolo 544-*bis* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in presenza di una persona minore degli anni diciotto o in concorso con essa ».

2. All'articolo 544-*ter* del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in presenza di una persona minore degli anni diciotto o in concorso con essa ».

3. All'articolo 544-*quater*, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: « in relazione all'esercizio di scommesse clandestine » sono inserite le seguenti: « ovvero in presenza di una persona minore degli anni diciotto o in concorso con essa ».

4. All'articolo 544-*quinquies*, secondo comma, numero 1), del codice penale, le parole: « in concorso con minorenni o » sono sostituite dalle seguenti: « in presenza di una persona minore degli anni diciotto o in concorso con essa ovvero ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanze aggravanti comuni)

1. All'articolo 61, numero 11-*quinquies*), del codice penale, dopo le parole: « la libertà personale » sono inserite le seguenti: « nonché contro gli animali ».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 133 del codice penale, in materia di valutazione della gravità del reato agli effetti della pena)

1. All'articolo 133, primo comma, numero 2), del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o all'animale ».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena)

1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, dopo le parole: « 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, » sono inserite le seguenti: « nonché agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinqüies*, ».

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)

1. All'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « nonché agli articoli » sono inserite le seguenti: « 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinqüies*, »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi, per atti persecutori e per delitti contro gli animali ».

Art. 6.

(Percorsi di recupero presso enti o associazioni)

1. Per i reati di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinqüies* del co-

dice penale, i percorsi di recupero da svolgere presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati ai sensi dell'articolo 165, quinto comma, del codice penale e dell'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della presente legge, non devono prevedere la possibilità di contatto diretto tra l'autore del fatto penalmente rilevante e gli animali fino al termine del percorso di recupero, salvo che si tratti di percorsi di terapia assistita con animali sotto la guida e il controllo di professionisti di zooantropologia assistenziale.

Art. 7.

(Modifica all'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti destinatari delle misure di prevenzione)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: « degli articoli » sono inserite le seguenti: « 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, ».

Art. 8.

(Modifica all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni)

1. All'articolo 25, primo comma, del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, dopo la parola: « carattere » sono inserite le seguenti: « ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone o animali ovvero lesive della dignità altrui ».

Art. 9.

(Formazione professionale)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, entro dodici mesi dalla

data della sua entrata in vigore, i Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia e dell'istruzione attivano specifici percorsi di formazione, destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, al personale degli organi giudiziari e al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater* e 544-*quinqüies* del codice penale.

2. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della difesa, della giustizia e dell'istruzione.

PAGINA BIANCA



19PDL0011330